Sentenza n. 253/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONECALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Gianpiero D'Alia	Presidente
Facciorusso Sabrina	Primo Referendario relatore
Guido Tarantelli	Primo Referendario

SENTENZA

nel **giudizio iscritto al n. 23663** del registro di segreteria, sul conto n. 39949, **reso dall'agente contabile** rettore Giovanbattista De Sarro, **consegnatario delle azioni** dell'Università Magna Graecia di Catanzaro per l'esercizio 2019.

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti della causa;

Vista la relazione conclusiva depositata il 23 settembre 2024 dal Magistrato relatore;

Udito, nella pubblica udienza del giorno 12/11/2024, il Pubblico Ministero, dott.ssa Maria Gabriella Dodaro, che concludeva come da verbale d'udienza.

F A T T O

1. Con la **relazione n. 261 del 20/7/2023**, il Magistrato istruttore ha rimesso all'esame del Collegio il conto giudiziale n. 39949, reso dall'agente contabile rettore Giovanbattista De Sarro, consegnatario delle azioni dell'Università Magna Graecia di Catanzaro per l'esercizio 2019.

In proposito, il Magistrato istruttore anzitutto evidenziava che il conto giudiziale era stato redatto utilizzando il modello 22 allegato al DPR 194/96, espressamente previsto per la resa dei conti dei consegnatari di azioni, ivi esponendo l'invarianza

dei dati con riguardo ad un'unica società partecipata oggetto del conto (Si Lab Calabria Scarl), per la quale al 1/1/2019 l'Università aveva n. 1 azione del valore di euro 600,00 mentre al 31.12.2019 l'Università aveva n. 1 azione del valore di euro 200,00.

Il Magistrato istruttore, premesso che la Corte dei conti "*deve ritenersi fornita di tale giurisdizione anche in relazione ai conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie*" (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390), evidenziava come, secondo la più recente giurisprudenza contabile, "*assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l'agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione….rappresentando l'Ente alle riunioni delle società …esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale*" (sez. Veneto, 25.6.2019 n. 99; Sez. Giur. Toscana, n. 127/2020).

Tuttavia, il Magistrato istruttore richiamava quella giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui "*L'agente contabile non può…essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto, di atti di esercizio dei diritti dell'azionista o del titolare di partecipazioni (quali l'espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato, l'esercizio di un diritto di opzione)*" (Cass. SS.UU., ord. 6.2.2007 n. 7390) precisando che il mancato esercizio dei diritti di azionista pubblico può, tuttavia, comportare ipotesi di responsabilità azionabile avanti la Corte dei conti, ad iniziativa del Pubblico Ministero contabile.

1.2. Nel merito del conto *sub iudice*, il Magistrato relatore rappresentava che il conto in questione era stato presentato dal Rettore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, nella sua veste di agente contabile consegnatario di azioni, relativamente alla detenzione della partecipazione della predetta Università nella

"Si Lab Calabria Scarl". In particolare, all'esito della verifica effettuata sulle partecipazioni dell'Ateneo era emerso che trattasi di una società "*che nel triennio precedente (2017-2019) ha conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro*", era priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiori ai dipendenti, ed era società il cui vincolo di mantenimento sarebbe scaduto nel mese di dicembre 2020.

Per la partecipazione SI-LAB il Consiglio di amministrazione dell'Ateneo aveva fatto presente che il MEF con nota prot. DT 21781 – 23/03/2020 – aveva comunicato all'Ateneo che il mantenimento della partecipazione appariva in contrasto con l'articolo 20, commi 1 e 2, del TUSP, che prevede per tale partecipazione l'adozione di una misura di razionalizzazione.

Il Consiglio medesimo aveva approvato il piano di razionalizzazione delle partecipate che prevede l'uscita dell'Ateneo dalla compagine societaria della SI-LAB Scarl.

Nel merito la Relazione rappresentava che SI-LAB Calabria Scarl era una società consortile a responsabilità limitata avente ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca di base ed applicata, di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di alta formazione e di trasferimento di competenze nel settore ICT. La partecipazione era, quindi, in via di esaurimento e si era in attesa che si concludesse l'attività liquidatoria.

1.3. Tanto premesso, il Magistrato istruttore riteneva che le quote di partecipazione al capitale nell'ambito di società partecipate o associazioni riconosciute o altre forme di partenariato (ove la struttura delle stesse sia privatistica) non dovessero includersi nel novero dei beni in "custodia" da assoggettare, come tali, al conto giudiziale. In particolare, la relazione cita

l'articolo 12 del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, d.lgs. 16 giugno 2017 n° 100 rubricato "*Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate*", e la pronuncia della Cassazione SS.UU., 15 gennaio 2010, n. 519, concludendo nel senso che "*appare possibile ritenere il conto inammissibile*", rimettendo l'esame del conto al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c. e chiedendo l'adozione di una pronunzia di inammissibilità nonché di valutare l'opportunità della trasmissione degli atti alla Sezione regionale di controllo in quanto destinataria dei piani di riassetto per la razionalizzazione delle partecipate ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Tusp.

2. In seguito al deposito della relazione, con **decreto del Presidente di questa Sezione Giurisdizionale n. 284/2023 del 21/7/2023** è stata fissata, per la trattazione del giudizio, l'udienza del 16 gennaio 2024.

Con ulteriore decreto presidenziale di pari data è stato nominato il relatore del giudizio nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Facciorusso.

L'agente contabile, Rettore De Sarro, con nota del 30 ottobre 2023 e depositata il 15/11/2023 ha dichiarato di avere regolarmente ricevuto notifica della relazione di irregolarità e del decreto di fissazione udienza.

3. All'**udienza del 16/1/2024**, il PM ha aderito alle conclusioni del Magistrato istruttore e si è rimesso in ogni caso alle valutazioni del collegio.

4. In esito all'udienza del 16 gennaio 2024, con **sentenza/ordinanza n. 111/2024**, il Collegio ha dichiarato l'ammissibilità del giudizio ed ha quindi disposto la restituzione degli atti al Magistrato istruttore per il prosieguo dell'istruttoria, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 12.11.2024.

5. Con la **relazione conclusiva dell'8 ottobre 2024** il Magistrato Istruttore, all'esito dell'esame della documentazione versata agli atti del giudizio, ne ha

rappresentato la regolarità formale e sostanziale, concludendo per il discarico del contabile.

5.1. L'agente contabile, Rettore De Sarro, con nota depositata il giorno 27/9/2024 ha dichiarato di avere regolarmente ricevuto notifica della relazione conclusiva del 23 settembre 2024.

6. All'**udienza del 12 novembre 2024** nessuno è comparso per l'Amministrazione né per l'agente contabile. Per l'Ufficio del Pubblico Ministero è comparso il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria Gabriella Dodaro.

Data per letta, con il consenso del Requirente, la relazione del Giudice relatore, il Pubblico Ministero si è associato alla richiesta di discarico del Magistrato Istruttore.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La regolarità formale del conto.

Deve in primo luogo rilevarsi la regolarità formale del conto giudiziale in esame. Il conto, infatti, risulta sottoscritto dall'agente contabile, vistato per regolarità dal Responsabile del Servizio finanziario e provvisto del provvedimento di parifica.

Lo stesso è corredato da tutta la documentazione necessaria per l'esame, ossia: **(i)** la delibera 3.2.2022 con la quale il CDA ha approvato le modalità di "resa del conto giudiziale" e di "presentazione del conto" ed ha dato mandato al responsabile del procedimento dott.ssa Colafati di trasmettere la parificazione dei conti giudiziali unitamente alla delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione ed al verbale di ratifica del Collegio dei revisori; **(ii)** la delibera del Consiglio di Amministrazione – Seduta del 29.12.2020; **(iii)** il verbale di parifica dei conti giudiziali degli agenti contabili per l'esercizio finanziario 2019

datato 19.01.2022 a firma del responsabile del procedimento dott.ssa Grazia Colafati; **(iv)** la relazione del Presidente del Collegio dei revisori sulla parificazione dei conti giudiziali degli agenti contabili esercizi 2019 e 2020 con la quale si approvano i verbali di parificazione; **(v)** la verbale del collegio dei revisori n. 21/2021, contenente la raccomandazione del monitoraggio costante delle richieste di recesso per le società in scioglimento.

La gestione è stata rappresentata utilizzando il modello 22 allegato al DPR 194/96, espressamente previsto per la resa dei conti dei consegnatari di azioni e riporta nella colonna della descrizione dei titoli/quote l'indicazione della tipologia degli stessi, dal quale emerge che la consistenza della partecipazione al 1.1.2019 era pari a 1 azione del valore di € 600,00, mentre a fine esercizio (31.12.2019) l'unica azione aveva il valore di € 200,00. Nel conto si legge anche che nel corso dell'esercizio il capitale sociale è stato ridotto per perdite ed il C.d.A. ha deliberato il contestuale aumento fino al raggiungimento della quota minima di € 10.000,00 (al riguardo Relazione del Rettore in atti del 29.03.2023).

Sul piano formale il conto è, dunque, certamente scevro da censure.

2. Nel merito.

Nel merito, la Relazione conclusiva riferisce che, a seguito di richiesta istruttoria, l'Ateneo, per il tramite del responsabile del procedimento dott.ssa Grazia Colafati, con nota datata 30 marzo 2023, ha trasmesso documentazione utile a verificare la gestione delle quote e chiarimenti in ordine alla variazione dei valori delle partecipazioni oggetto del conto.

Sul punto, in particolare, nella relazione del Rettore è stato chiarito che la partecipazione in oggetto è pari al 2% del capitale sociale e che ha subito una riduzione di valore, passando da € 600 (corrispondente al 2% del capitale sociale

all'inizio dell'esercizio pari ad € 30.000) ad € 200 (2% del capitale sociale di 10.000).

Questo aspetto pone il problema dell'individuazione del soggetto responsabile in caso di perdita di valore della partecipazione azionaria.

Quando si verifica una situazione di tal genere, non è possibile imputare all'agente contabile la perdita di valore del bene pubblico (nella specie, della partecipazione azionaria) se l'attività da questi svolta corrisponde alle direttive ricevute dal proprietario della partecipazione (organo direttivo dell'amministrazione pubblica).

Come chiarito dalla Corte di cassazione, difatti, proprio in applicazione della distinzione tra "amministrazione/potere di spesa" e "maneggio/custodia" di beni, "*l'agente contabile non può…essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto, di atti di esercizio dei diritti dell'azionista o del titolare di partecipazioni (quali l'espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato, l'esercizio di un diritto di opzione)*" (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390)

L'istruttoria ha chiarito che nessuna responsabilità è imputabile al consegnatario del conto in esame per la diminuzione di valore della partecipazione. Essa, infatti, è derivata unicamente dalla decisione del competente organi di operare una riduzione del capitale sociale, del quale l'azione rappresentava un valore pari al 2%; al diminuire del capitale sociale è diminuita corrispondentemente anche il valore dell'azione.

La gestione, dunque, anche nel merito può dirsi regolare e il contabile può essere ammesso a discarico.

3. Nulla per le spese, non essendosi l'agente contabile avvalso del ministero di un difensore.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale Regionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara regolare il conto giudiziale in esame e, pertanto, ammette a discarico l'agente contabile.

Nulla per le spese.

Così disposto in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2024.

IL MAGISTRATO RELATORE	IL PRESIDENTE
Primo Ref. Sabrina Facciorusso	Cons. Gianpiero D'Alia
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Depositata in segreteria il 25/11/2024

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente